## La ragione è l'Asuc di Miola

ALTOPIANO DI PINÉ - Nella vertenza che oppone i Comuni di Baselga di Piné e Lona Lases all'Asuc di Miola ed altre otto Amministrazioni separate usi civici dell'altopiano - chiamate in causa - sulla proprietà della particella fondiaria 2452/2, il Commissario per la liquidazione degli usi civici dà ragione alle Asuc. Sono le della frazione di Miola, Asuc frazione Tressilla di Piné, Asuc frazione di Sternigo di Piné, Asuc frazione di Ricaldo, Asuc frazione Rizzolaga di Piné, Asuc frazione di Baselga di Piné, Asuc frazione di Faida di Piné. Asuc frazione di Montagnaga di Piné, Asuc frazione di Vigo. Con la sentenza di oltre trenta pagine depositata ieri, il commissario Marco La Ganga respinge le domande proposte dai due Comuni e compensa integralmente le spese di causa. Lo scontro, ormani di lunga data, ha una rilevanza che va ben oltre i due lotti cava che gravano sulla particella in questione. La questione è il valore del porfido. Nei due lotti delle Asuc, nel 2006, il canone medio al metro cubo era di 7,665 euro (6,16 euro in uno. 9,17 nell'altro). Nel 2015 è stato di 8,85 euro (7,11 e 10,58 euro). Un valore frutto della contrattazione di mercato tra Asuc e cavatori. Nei lotti comunali della stessa zona estrattiva, il canone medio, nel 2015, è stato di 4,48 euro. La vicenda è lunga e complessa e nel dispositivo si richiama l'accertamento già compiuto dal Commissario agli usi civici di Trento del 1931. Emerge anche un brano di storia che affonda le radici al Medioevo. Dai documenti, viene spiegato in sentenza, si rileva che le Asuc delle frazioni di

Tressilla, Sternigo, Ricaldo, Rizzolaga, Baselga, Faida, Montagnaga, Vigo risultano comproprietarie, in promiscuità, della pf. 2452/2 (CC Baselga I parte), un tanto unitamente alle frazioni del Comune di Lona Lases e del Comune di Bedollo. Tutte le frazioni comproprietarie. nonché il Comune di Bedollo risultano - per tabulas - aver affidato la gestione della particella all'Asuc di Miola e le frazioni, con le rispettive Asuc, hanno esercitato, anche per tramite dell'Asuc di Miola all'uopo delegata, il possesso del bene in quanto legittime proprietari e hanno sempre riconosciuto i diritti di uso civico ai cives di tutte le rispettive comunità frazionali. La documentazione prodotta dalle parti - viene spiegato nelle oltre trenta pagine della sentenza - dimostra che queste Frazioni costituivano le antiche Ville dell'Altopiano di Piné, risalenti alla fine del Duecento e facenti parte dell'antico ente amministrativo «Comunità Generale di Piné», estintosi poi nell'Ottocento con conseguente divisione dei boschi e dei gaggi. Con l'atto divisionale nel 1868 i boschi comunali vennero divisi e formarono oggetto di un «nuovo assegno» a ciascuna frazione, mentre i gaggi, quali fondi attigui alle singole ville, che fin dal 1740 erano stati assegnati in proprietà alle frazioni, vennero riconosciuti in proprietà di ciascuna villa confermandone la titolarità frazionale. Boschi e alpeggi vennero divisi nel 1874 con un secondo conguaglio divisionale. Il terreno di cui alla pf. 2454, emerge dal raffronto fra le mappe, risulta essere il vecchio gaggio di Tressilla, sito vicino al

relativo abitato, con il conguaglio del 1868 venne confermato di proprietà della frazione di Tressilla, diviso poi in 2454/1 che rimase interamente di proprietà frazionale di Tressilla, e 2452/2 che divenne proprietà non solo della frazione di Tressilla ma anche di queste altre comunità, in promiscuità. Questo fu avallato documentalmente negli atti di impianto dei libri fondiari del 1907 e nel definitivo accertamento compiuto dal Commissario agli usi civici di Trento nel 1931 confermato sia dalla Corte di Appello di Roma nel 1932, sia dalla Cassazione nel 1933. Il Commissario del 1931 - viene osservato - ha accertato sotto ogni aspetto



la questione della natura demaniale civica frazionale della p.f. 2454/2. Si osserva nella sentenza che consegue la piena legittimità della gestione finora effettuata dalla Frazione di Miola anche quale rappresentante delle

altre comproprietarie deleganti e dell'esercizio degli usi civici posto in essere anche mediante concessionicontratto a ditte terze, trattandosi di proprietà collettiva delle predette comunità.